



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2  
88022 Curinga(CZ)  
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

**ORDINANZA Nr. 104 DEL 28.12.2018**

**OGGETTO: “ASPETTANDO LA BEFANA”  
ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA  
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)**

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente il transito e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	DENISI Vincenzo Andrea Presidente Associazione per Curinga 1992	Protocollo	8340	Data	27.12.2018
Località	<b>PIAZZA SAN FRANCESCO.</b>				
Periodo di validità	<b>SABATO 05 GENNAIO 2019</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 21:00</b> e comunque fino al termine della manifestazione				
Motivo	<b>Manifestazione “ASPETTANDO LA BEFANA”</b>				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Dato atto** che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

### ORDINA

che il giorno **05 GENNAIO 2019**, dalle ore **17:00 alle ore 21:00** e comunque fino al termine della manifestazione, nelle sotto elencate Vie e/o Piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Località	<b>PIAZZA SAN FRANCESCO - C.SO GARIBALDI - (tratto compreso tra l'incrocio con Via Duomo e Piazza Immacolata)</b> <b>1. Divieto di sosta con rimozione forzata;</b> <b>2. Divieto di transito.</b>
----------	--

**L'interdizione al transito veicolare** dell'area interessata dalla manifestazione, dovrà essere, altresì, presegnalata, mediante cartelli ed idonea segnaletica stradale, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

- 1. Via C. Colombo (intersezione con Via G. Tagliaferro);**
- 2. Viale M.V.Frijia (Rotatoria);**
- 3. C.so Garibaldi (intersezione con Via C. Colombo).**

**L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **RICHIEDENTE**.

In caso di utilizzo di strutture rimovibili, gli organizzatori avranno cura di installarle in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta dei veicoli al servizio dei diversamente abili, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art.381 del D.P.R. 19.12.1992, nr. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso e/o delle Forze di Polizia.

L'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di *barriere stradali di sicurezza* conformi al D.P.R. 16.12.1992, nr.495.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

**La viabilità cittadina sarà deviata su Via G. Tagliaferro per i veicoli provenienti dalla S.P. 114 (Acconia) apponendo idonea segnaletica stradale.**

**In deroga** al presente provvedimento è consentito il transito e la sosta:

▼ Ai veicoli di supporto allo svolgimento della manifestazione muniti di apposito permesso rilasciato dal comando di Polizia Locale;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere portata al seguito dagli organizzatori ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

Le limitazioni al transito di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Comando Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. DENISI Vincenzo Andrea, in qualità di Presidente dell'Associazione per Curinga 1992.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss. mm. ii, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, da chiunque vi abbia interesse, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss. mm. ii, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 28.12.2018

Il Responsabile della Polizia Locale  
F.to Vice Com. Cannella Antonino



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2  
88022 Curinga(CZ)  
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

**ORDINANZA Nr. 104 DEL 28.12.2018**

**OGGETTO: “ASPETTANDO LA BEFANA”  
ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA  
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)**

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente il transito e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	DENISI Vincenzo Andrea Presidente Associazione per Curinga 1992	Protocollo	8340	Data	27.12.2018
Località	<b>PIAZZA SAN FRANCESCO.</b>				
Periodo di validità	<b>SABATO 05 GENNAIO 2019</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 21:00</b> e comunque fino al termine della manifestazione				
Motivo	<b>Manifestazione “ASPETTANDO LA BEFANA”</b>				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Dato atto** che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

### ORDINA

che il giorno **05 GENNAIO 2019**, dalle ore **17:00 alle ore 21:00** e comunque fino al termine della manifestazione, nelle sotto elencate Vie e/o Piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Località	<b>PIAZZA SAN FRANCESCO - C.SO GARIBALDI - (tratto compreso tra l'incrocio con Via Duomo e Piazza Immacolata)</b> <b>1. Divieto di sosta con rimozione forzata;</b> <b>2. Divieto di transito.</b>
----------	--

**L'interdizione al transito veicolare** dell'area interessata dalla manifestazione, dovrà essere, altresì, presegnalata, mediante cartelli ed idonea segnaletica stradale, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

- 1. Via C. Colombo (intersezione con Via G. Tagliaferro);**
- 2. Viale M.V.Frijia (Rotatoria);**
- 3. C.so Garibaldi (intersezione con Via C. Colombo).**

## **L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **RICHIEDENTE**.

In caso di utilizzo di strutture rimovibili, gli organizzatori avranno cura di installarle in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta dei veicoli al servizio dei diversamente abili, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art.381 del D.P.R. 19.12.1992, nr. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso e/o delle Forze di Polizia.

L'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di *barriere stradali di sicurezza* conformi al D.P.R. 16.12.1992, nr.495.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

**La viabilità cittadina sarà deviata su Via G. Tagliaferro per i veicoli provenienti dalla S.P. 114 (Acconia) apponendo idonea segnaletica stradale.**

**In deroga** al presente provvedimento è consentito il transito e la sosta:

▼ Ai veicoli di supporto allo svolgimento della manifestazione muniti di apposito permesso rilasciato dal comando di Polizia Locale;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere portata al seguito dagli organizzatori ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

Le limitazioni al transito di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Comando Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. DENISI Vincenzo Andrea, in qualità di Presidente dell'Associazione per Curinga 1992.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss. mm. ii, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, da chiunque vi abbia interesse, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss. mm. ii, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 28.12.2018

Il Responsabile della Polizia Locale  
F.to Vice Com. Cannella Antonino



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2  
88022 Curinga(CZ)  
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

**ORDINANZA Nr. 104 DEL 28.12.2018**

**OGGETTO: “ASPETTANDO LA BEFANA”  
ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA  
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)**

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente il transito e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	DENISI Vincenzo Andrea Presidente Associazione per Curinga 1992	Protocollo	8340	Data	27.12.2018
Località	<b>PIAZZA SAN FRANCESCO.</b>				
Periodo di validità	<b>SABATO 05 GENNAIO 2019</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 21:00</b> e comunque fino al termine della manifestazione				
Motivo	<b>Manifestazione “ASPETTANDO LA BEFANA”</b>				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Dato atto** che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

### ORDINA

che il giorno **05 GENNAIO 2019**, dalle ore **17:00 alle ore 21:00** e comunque fino al termine della manifestazione, nelle sotto elencate Vie e/o Piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Località	<b>PIAZZA SAN FRANCESCO - C.SO GARIBALDI - (tratto compreso tra l'incrocio con Via Duomo e Piazza Immacolata)</b> <b>1. Divieto di sosta con rimozione forzata;</b> <b>2. Divieto di transito.</b>
----------	--

**L'interdizione al transito veicolare** dell'area interessata dalla manifestazione, dovrà essere, altresì, presegnalata, mediante cartelli ed idonea segnaletica stradale, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

- 1. Via C. Colombo (intersezione con Via G. Tagliaferro);**
- 2. Viale M.V.Frijia (Rotatoria);**
- 3. C.so Garibaldi (intersezione con Via C. Colombo).**

## **L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **RICHIEDENTE**.

In caso di utilizzo di strutture rimovibili, gli organizzatori avranno cura di installarle in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta dei veicoli al servizio dei diversamente abili, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art.381 del D.P.R. 19.12.1992, nr. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso e/o delle Forze di Polizia.

L'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di *barriere stradali di sicurezza* conformi al D.P.R. 16.12.1992, nr.495.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

**La viabilità cittadina sarà deviata su Via G. Tagliaferro per i veicoli provenienti dalla S.P. 114 (Acconia) apponendo idonea segnaletica stradale.**

**In deroga** al presente provvedimento è consentito il transito e la sosta:

▼ Ai veicoli di supporto allo svolgimento della manifestazione muniti di apposito permesso rilasciato dal comando di Polizia Locale;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere portata al seguito dagli organizzatori ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

Le limitazioni al transito di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Comando Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. DENISI Vincenzo Andrea, in qualità di Presidente dell'Associazione per Curinga 1992.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss. mm. ii, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, da chiunque vi abbia interesse, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss. mm. ii, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 28.12.2018

Il Responsabile della Polizia Locale  
F.to Vice Com. Cannella Antonino